

46



Regione Abruzzo

[Handwritten signatures]

Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.)

VERBALE RIUNIONE

In data 20 Maggio 2009, con inizio alle ore 12,00, presso la sede della Giunta Regionale, sita in Pescara, Viale Bovio n. 425, piano terra, sala gialla, su conforme convocazione disposta dagli Assessori Regionali preposti alle Politiche Strutturali del Lavoro ed allo Sviluppo Economico, con nota n 256/Segr. del 13/05/2009, si riunisce il Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. Approvazione regolamento del Comitato;
2. Accordo quadro per l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nella Regione Abruzzo;

Alla riunione, presieduta dall'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, Avv. Paolo Gatti, assistito dalla Dott.ssa Rita Rossi, Direttore delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali e dal Dott. Giuseppe Sciuolo, Dirigente del Servizio Politiche Strutturali del Lavoro, partecipano, come da foglio di presenza allegato, i rappresentanti di:

- ◇ Regione Abruzzo;
- ◇ Amministrazioni Provinciali;
- ◇ Direzione Regionale I.N.P.S.;
- ◇ Direzione Regionale Lavoro;
- ◇ Associazioni dei datori di lavoro;
- ◇ Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- ◇ Italia Lavoro;
- ◇ Abruzzo Lavoro.

L'Assessore al Lavoro, Avv. Paolo Gatti, apre la seduta per procedere all'esame di quanto posto all'ordine del giorno:

1° PUNTO ODG - Il Presidente introduce l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno: "Approvazione regolamento del Comitato".

Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.), dato atto, concorda sul documento posto alla propria attenzione e, all'unanimità, lo approva.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Handwritten signatures at the top of the page]

II° PUNTO ODG - Il Presidente introduce l'argomento al secondo punto dell'ordine del giorno: "Accordo quadro per l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nella Regione Abruzzo".

Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.):

VISTO il comma 36, dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008 n. 203, così come modificato dal comma 4, dell'art. 7-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, consente al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO l'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

VISTO l'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009, con il quale Governo e Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione economica e definiscono inoltre gli interventi a sostegno del reddito, le competenze e le risorse.

VISTO l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 17 aprile 2009, il quale al punto 6 prevede che "i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie".

VISTO il Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 45080 del 19 febbraio 2009.

RITENUTO - che le imprese che rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime continueranno ad utilizzare gli istituti previsti, comprese le aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, ove necessario, possono utilizzare l'istituto della CIGO utilizzando il concetto di "evento improvviso ed imprevisto", richiamato dall'art. 1, comma 1 - lettera e), del D.M. 31826 del 18.12.2002, con pagamento diretto da parte dell'INPS;

RITENUTO - pertanto di stipulare un accordo quadro che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, definisca i lavoratori destinatari dei trattamenti e moduli l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi.

RITENUTO - che le misure di cui al presente provvedimento non si estendono ai lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

[Handwritten signature]

Abruzzo il giorno 06.04.2009, già destinatari degli interventi previsti nell'accordo quadro del 27.04.2009.

Per le motivazioni di cui sopra, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, all'unanimità, conviene che:

1)- in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo e che non rientrano nell'ambito degli ammortizzatori ordinari o negli istituti di cui all'art. 19 del D.L. 185/2008, si debba intervenire con misure di sostegno che si svilupperanno negli anni 2009/2010, la cui tipologia e durata, in fase di prima applicazione, è la seguente:

- a) autorizzare 13 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 12.04.2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
- b) autorizzare 26 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.02.2009 al 30.06.2009, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- c) autorizzare la proroga di 26 settimane della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi da datori di lavoro che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91 e per i quali, nel periodo dal 01.02.2009 al 30.06.2009, risulti scadere l'indennità di cassa in deroga;
- d) autorizzare la proroga di 26 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, dei lavoratori di cui alla D.G.R. 433/07 inseriti in specifici percorsi di stabilizzazione, per i quali, nel periodo dal 01.02.2009 al 30.06.2009, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga, dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, D.Lgs 468/97 per i quali nel periodo dall'1/1/2009 al 30/06/2009 viene a scadere l'indennità di mobilità in deroga, nonché in favore dei lavoratori di cui al punto 6 del verbale CICAS del 05/08/2008;
- e) autorizzare, per l'anno 2009, la proroga della mobilità in deroga, ove persistano i requisiti soggettivi di durata *ex lege* 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4 del verbale CICAS del 14.10.2008 ed all'ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 (DGR 1233/2007 e DGR 986/2008).

2)- Le risorse di cui al decreto n. 45080 del 19/02/2009, pari ad Euro 10 milioni, al netto del fabbisogno necessario alla copertura degli impegni assunti con i precedenti verbali CICAS sino al 31/01/2009, che ammontano ad Euro 2.000.000, sono ripartite fra gli interventi di cui al presente Accordo Quadro come segue:

lettera c): Euro 1.000.000,00

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

- lettere d) - e): Euro 3.000.000,00
- lettera b): Euro 4.000.000,00

3)- Le risorse di cui all'accordo del 27/04/2009, punto 1, pari ad Euro 25 milioni, sono ripartite fra gli interventi di cui al presente Accordo Quadro come segue:

- lettera a): Euro 25.000.000,00

4)- In Conferenza dei Servizi saranno stabilite le modalità applicative dell'accordo stesso, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, cui devono obbligatoriamente attenersi tutti i soggetti che intendono accedere agli ammortizzatori in deroga di cui all'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 17 aprile 2009.

5)- I termini di legge per la presentazione delle domande di mobilità e di cassa di cui al presente Accordo Quadro decorrono dalla data della Conferenza dei Servizi di cui al punto che precede.

6)- Il requisito soggettivo per accedere ai benefici previsti dal presente accordo è una prestazione lavorativa della durata non inferiore a 90 giorni anche non consecutivi presso l'azienda che richiede la CIG in deroga, fanno eccezione i lavoratori somministrati per i quali la durata minima della prestazione lavorativa è fissata in 40 giornate, anche non consecutive.

7)- Il diritto del lavoratore a percepire i trattamenti di sostegno al reddito previsti dal presente accordo quadro, è subordinato agli obblighi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

8)- In fase di richiesta della misura di cui alla lettera a) "Cassa integrazione guadagni in deroga", va verificata anche la possibilità di porre in essere contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. 863/1984, con lo scopo di evitare la diminuzione dei livelli occupazionali attraverso una generalizzata diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori occupati nell'impresa, attuata in modo giornaliero, settimanale o mensile.

9)- Le prestazioni di politiche attive del lavoro, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi economica, nel rispetto della preesistente programmazione regionale degli interventi, saranno definite con specifici accordi realizzati di concerto con le parti sociali

10)- Il presente accordo quadro potrà essere oggetto di eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in conseguenza della variazione della normativa e/o degli accordi che ne costituiscono i presupposti, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, con la possibilità di ripensare anche i criteri di accesso (datori di lavoro e lavoratori), l'utilizzo temporale ed il riparto delle risorse tra le diverse situazioni di crisi.

11)- Il presente accordo quadro ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e cessa al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto al precedente punto.

12)- I soggetti pubblici interessati, Regione Abruzzo, DRL, INPS, Province, Abruzzo Lavoro e Italia Lavoro, si impegnano a definire tempestivamente, in Conferenza dei Servizi, quanto necessario per rendere esecutivo l'Accordo sottoscritto

[Handwritten signature]

tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo in data 17.04.2009. In fase di definizione delle procedure, sarà tenuta in debita considerazione la necessità di stabilire modalità e termini di presentazione delle istanze, adottando nel rispetto della vigente normativa, criteri di semplificazione delle procedure finalizzati ad una tempestiva erogazione dei trattamenti da parte delle competenti sedi INPS e si procederà a monitorare il flusso delle istanze, l'andamento della spesa ed effettuare la valutazione dei risultati.

13)- Le parti sociali, per quanto di rispettiva competenza, assicurano la loro massima fattiva partecipazione nelle procedure che si andranno ad attivare.

14)- Abruzzo Lavoro si impegna a monitorare il mercato del lavoro nel suo complesso.

15)- L'erogazione dei trattamenti in deroga, conseguenti ai provvedimenti adottati con il presente documento, è subordinata alla disponibilità finanziaria, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, fermo restando il principio di accoglimento delle istanze, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle domande di utilizzo degli ammortizzatori sociali da parte dei soggetti interessati.

16)- Il presente documento costituisce accordo quadro territoriale con le parti sociali, definisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie attribuite per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nel territorio della Regione Abruzzo. Le misure di cui al presente provvedimento non si estendono ai lavoratori che prestano la propria attività nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, già destinatari degli interventi previsti nell'accordo quadro del 27.04.2009.

17)- Su proposta del Presidente, il CICAS, all'unanimità modifica ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data 27/04/2009 per i lavoratori che prestano la propria attività nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, come segue:

- l'intervento di cui alla lettera a) è destinato anche ai dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
- l'intervento di cui alla lettera b) ha una durata di 26 settimane;
- l'intervento di cui alla lettera c) ha una durata di 26 settimane e le parole "...dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane..." va sostituito con "...da datori di lavoro...";
- l'intervento di cui alla lettera d) ha una durata di 26 settimane e dopo le parole "...nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91,...." va inserito "...dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 D.Lgs 468/97 e dei lavoratori di cui alla D.G.R. 433/07 inseriti in percorsi di stabilizzazione...".

L'accordo quadro viene integrato con l'intervento contraddistinto dalla lettera e): autorizzare, per l'anno 2009, la proroga della mobilità in deroga, ove persistano i requisiti soggettivi di durata *ex lege* 223/91, in favore dei lavoratori

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]




[Multiple handwritten signatures]





[Vertical column of handwritten marks and signatures]


appartenenti al settore formazione di cui al punto 4 del verbale CICAS del 14.10.2008 ed all'ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 (DGR 1233/2007 e DGR 986/2008).




Sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni contenute nell'accordo quadro sottoscritto in data 27.04.2009.





L.C.S.



  Regione Abruzzo 

  Amministrazioni Provinciali
Francesco Zorile 
Benedetta Mangano
Direzione Regionale I.N.P.S.


Direzione Regionale Lavoro


Associazioni dei datori di lavoro
 


Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
CONF.S.A.L.   U.G.L. 
UIL 

 Italia Lavoro
 Abruzzo Lavoro